

**Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.**  
**Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017.**  
REGIONE PIEMONTE BU 44 02/11/2017

Capo X.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

**Art. 136.**

*(Modifiche all'articolo 48 della l.r. 56/1977)*

**1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 56/1977, le parole "senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d'inizio lavori anche per via telematica," sono sostituite dalle seguenti: "mediante comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA)".**

**Art. 137.**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 45/1989)*

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) è sostituito dal seguente:

"6. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000.

**Art. 138.**

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 19/1999)*

**1. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo").**

**Art. 139.**

*(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 19/1999)*

**1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999, le parole "subordinato a concessione, " sono sostituite dalle seguenti: "subordinato a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire,".**

**2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999, le parole "da subordinare ad autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)".**

**3. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999 è abrogato.**

**Art. 140.**

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2008)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi non elencati dal comma 1 e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica

13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. A seguito della variante di adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale, nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.".

Art. 141.

*(Modifiche all'articolo 88 della l.r. 3/2013)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia), è aggiunto il seguente:

“2 bis. Fino all'approvazione del Piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM) previsto dalle disposizioni di riordino degli enti locali, mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale previgenti formati, approvati o modificati ai sensi della l.r. 56/1977.”.

## LEGGE REGIONALE 56/77

### TITOLO VI. CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO

#### Art. 48

*(Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili e modifica delle destinazioni d'uso)*

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono munirsi, documentando le loro rispettive qualità, del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa statale per eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale; il titolo abilitativo edilizio è richiesto, altresì, per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili. <sup>392=></sup> Sono eseguiti ~~senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d'inizio lavori anche per via telematica,~~ **mediante comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA)** i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del d.p.r. 380/2001, che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001. <sup><=392</sup>
- <sup>393+></sup> 1 bis. I mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, di cui al comma 1, non sono onerosi. <sup><+393</sup>
2. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri dei titoli abilitativi edilizi.
3. La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49, sono trascritti nei registri immobiliari. <sup><391</sup>

# LEGGE REGIONALE 19/99

## Art. 8.

*(Mutamenti delle destinazioni d'uso)*

1. Costituisce mutamento di destinazione d'uso, ~~subordinato a concessione~~, **subordinato a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire**, il passaggio, anche senza opere edilizie, dall'una all'altra delle seguenti categorie:

- a) destinazioni residenziali;
- b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;
- c) destinazioni commerciali;
- d) destinazioni turistico-ricettive;
- e) destinazioni direzionali;
- f) destinazioni agricole.

2. I comuni, se lo ritengono necessario, all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a quelli vigenti approvata con le procedure dell'articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, possono individuare, all'interno delle categorie del comma 1, ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso, ~~da subordinare ad autorizzazione~~. **da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)**

~~3. L'istanza di autorizzazione, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, si intende accolta qualora l'autorità comunale non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione. Il silenzio assenso non si forma per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico) e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e successive modifiche ed integrazioni.~~

4. E' fatta salva la prescrizione del primo comma, lettera a) dell'articolo 48 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

5. I mutamenti delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1.

6. L'onerosità e' commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario e' tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo.